

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI

SERVIZI DI TRASPORTO SPECIALE A FAVORE DEGLI ALUNNI E PORTATORI
DI HANDICAP DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E SERVIZI
INTEGRATIVI ALLA LINEA.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Trento, 24 maggio 2012

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1
OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'obbligo in capo all'aggiudicatario della effettuazione, di servizi di trasporto per il periodo settembre-agosto degli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 e, qualora la Provincia intenda esercitare l'opzione (da effettuarsi mediante comunicazione all'aggiudicatario entro il 31.12.2013 e, in caso di accettazione, successiva stipula di conseguente contratto), anche per il successivo anno scolastico 2014/2015, come di seguito ripartiti:

- lotto 1:

parte funzionale I

servizi di trasporto scolastico e per portatori di handicap per stimati 4.700.000 chilometri di servizio, con variazioni sia in diminuzione che in aumento (qualora eseguibili con i mezzi ed autisti di cui all'articolo 3, comma 1) secondo quanto precisato all'articolo 2, comma 1, per l'effettuazione del servizio di trasporto, nei giorni di apertura delle scuole, degli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado frequentanti gli istituti scolastici della Provincia Autonoma di Trento (o di province finitime indicate dal Servizio Trasporti pubblici) dalle singole provenienze, al fine di garantire ai trasportati tutti i servizi contemplati dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1687/2011 ed eventuali successive modificazioni, nonché per l'effettuazione del servizio di trasporto, in tutte le situazioni previste dalla suddetta deliberazione della Giunta provinciale, dei soggetti portatori di minorazioni della Provincia Autonoma di Trento e per i quali non sia necessario predisporre servizi di accompagnamento con personale specializzato, intendendosi per chilometri di servizio quelli percorsi con utenza o accompagnatori a bordo;

parte funzionale II

servizi di linea in subaffidamento, precisati nell'allegato 1 al presente capitolato, che saranno oggetto di contratto di subaffidamento da parte di Trentino trasporti esercizio S.p.a;

- lotto 2: servizi di linea in subaffidamento precisati nell'allegato 2 al presente capitolato, che saranno oggetto di contratto, in subaffidamento da parte di Trentino trasporti esercizio S.p.a.

ART. 2
COMPENSO PER I SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il compenso per anno scolastico per i servizi di cui al lotto 1, parte funzionale I, è pari a complessivi euro 15.850.000, al netto del ribasso di gara, oltre ad IVA, e rimane fisso ed invariabile in caso di variazioni, sia in caso di aumento che di diminuzione nel limite del 10 % dei chilometri stimati, per l'intero periodo di affidamento, fatta salva la clausola di adeguamento di cui al successivo comma 5). Per gli eventuali chilometri eccedenti i suddetti limiti del 10%, il compenso chilometrico aggiunto o detratto è pari ad euro 0,50/km più IVA, fatta salva la clausola di adeguamento di cui al successivo comma 5). I chilometri percorsi a vuoto non sono retribuiti.

2. Il compenso per il periodo settembre-agosto di ogni anno di affidamento per i servizi di cui al lotto 1, parte funzionale II, è pari a complessivi euro 2.730.000, al netto del ribasso di gara, oltre ad IVA, e rimane fisso ed invariabile per l'intero periodo di affidamento, fatta salva la clausola di adeguamento di cui al successivo comma 5) e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4 relativamente alle variazioni di chilometri rispetto ai servizi come riportati. I chilometri percorsi a vuoto non sono retribuiti.

3. Il compenso per il periodo settembre-agosto di ogni anno di affidamento (novembre-agosto per il primo anno) dei servizi di cui al lotto 2, è pari a complessivi euro 830.000, al netto del ribasso di gara, oltre ad IVA, e rimane fisso ed invariabile per l'intero periodo di affidamento, fatta salva la clausola di adeguamento di cui al successivo comma 5) e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4) relativamente alle variazioni di chilometri rispetto ai servizi come riportati. I chilometri percorsi a vuoto non sono retribuiti.

4. In caso di affidamento di corse/tratte di linea ulteriori, o modifiche incrementative, rispetto a quelle del lotto 1, e del lotto 2, in subaffidamento da parte dell'affidatario dei servizi di linea provinciali o in affidamento da parte di Comuni/Comunità di valle, e purché si tratti di servizi eseguibili con medesime risorse organizzative impiegate nella medesima giornata per altri servizi assegnati ai sensi del presente capitolato, con il contingente di personale indicato al successivo articolo 3), e con un rapporto Km vuoto/km di servizio non eccedente al 150% (da misurarsi con riferimento alla/e rimesse convenzionali che saranno indicate entro il 31.12.2012 al Servizio Trasporti pubblici), il compenso per ogni chilometro di servizio ulteriore rispetto alle corse riportate sarà pari a euro 1,8/km oltre ad IVA. La ricorrenza delle condizioni di eseguibilità descritte si presume, salva la dimostrazione contraria della ditta aggiudicataria, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del TU 445/2000. Analogo importo di 1,8 euro/km sarà applicato in detrazione in caso di riduzione dei servizi dei lotti 1, parte funzionale II, e 2 (per il servizio Elastibus Valle del Chiese sarà detratto, e solo in caso di soppressione dei servizi del mezzo operante dalle 7 alle 14, l'importo di 40.000 euro), fermo restando che la detrazione non potrà essere operata, per la parte eccedente, qualora determini una riduzione del compenso di cui ai commi 2 e 3 superiore al 20 %.

5. Il compenso di cui ai commi 1) 2) e 3), al netto del ribasso di gara, è aggiornato all'inizio di ogni anno di affidamento successivo al primo in misura pari all'Indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per l'intera collettività

nazionale accertato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al dato della variazione percentuale tendenziale, calcolata nel mese di agosto rispetto al medesimo mese dell'anno precedente. E' esclusa tra le parti ogni altra forma di revisione prezzi.

ART. 3 RISORSE ORGANIZZATIVE

1. La ditta aggiudicataria è tenuta a garantire la disponibilità, per le prestazioni previste dal presente capitolato di cui al lotto 1 , di un numero minimo di 380 autisti e mezzi (oltre alle riserve dalla stessa ritenute necessarie, fermo restando che per i servizi di linea è obbligatoria l'indicazione per ogni corsa del relativo mezzo e relativa riserva - massimo due mezzi di riserva- che, in caso di associazioni di impresa o consorzi, possono essere anche di ditte diverse da quelle assegnatarie della corsa di linea specifica), che saranno indicati formalmente prima dell'inizio dei servizi nonché, per i servizi di cui al lotto 1, parte funzionale I, all'interno delle schede tecniche di cui all'art. 4 comma 4, e secondo una ripartizione geografica e di capienza dei mezzi desumibile dalle schede di esercizio 2011/2012 consultabili presso il Servizio trasporti pubblici per quanto concerne i servizi di cui al lotto 1, parte funzionale I, ed indicati nell'allegato 1 per i servizi di cui al lotto 1, parte funzionale II.

2. Per i servizi del lotto 2 la ditta utilizzerà un numero di autisti e mezzi discrezionalmente individuato dalla stessa.

3. Per il lotto 2, la Provincia si impegna, nel caso in cui l'aggiudicatario intenda avvalersi di tale messa a disposizione (avvalimento da eventualmente dichiarare con comunicazione alla Provincia entro il 31.7.2012), a concedere mediante Trentino trasporti S.p.a. al medesimo, in usufrutto a far data dall'1 gennaio 2013 e al corrispettivo annuo pari ad euro 1.000 a mezzo, un lotto unico di n. 12 bus di nuova immatricolazione da 7 mt. del valore stimato di euro 80.000 a mezzo, da utilizzarsi, in via non esclusiva, per servizi di cui al medesimo lotto 2 e con assunzione da parte dell'aggiudicatario di ogni onere connesso al possesso e all'uso dei suddetti mezzi.

4. Al termine del periodo di affidamento contrattuale di cui all'art. 1, al fine di garantire analoga messa a disposizione in capo al nuovo aggiudicatario dei servizi di trasporto scolastico e di linea subaffidati, di cui al presente capitolato, Trentino trasporti S.p.a. concordemente con la Provincia potrà alternativamente, avuto riguardo allo stato di conservazione dei mezzi stessi e con valutazione rimessa al suo esclusivo apprezzamento ad esito di ispezione tecnica finale, riacquisire senza oneri la piena proprietà dei bus ponendo termine al contratto di usufrutto, oppure chiedere all'usufruttuario, quale prezzo per l'acquisizione conseguente, ed in tal caso obbligatoria della piena proprietà, la somma pari al valore di ammortamento residuo del bene computato su un periodo di durata utile del bene stesso di 5 anni come ricavabile dalle registrazioni a bilancio di Trentino trasporti S.p.a.

5. Per il lotto 1, per l'anno scolastico 2012/2013, almeno 70 dei 380 mezzi dovranno essere attrezzati per il trasporto di carrozzine. Per l'anno scolastico 2013/2014 almeno 90 dei 380 mezzi dovranno essere attrezzati per il trasporto di carrozzine. Per l'anno scolastico 2014/2015, in caso di esercizio dell'opzione, almeno 100 dei 380 mezzi dovranno essere attrezzati per il trasporto di carrozzine.

6. La ditta è comunque obbligata, in caso di sopravvenuta necessità per gli utenti iniziali dei servizi di cui al lotto 1, ad adattare i mezzi entro 30 giorni dalla comunicazione della Provincia in modo che siano adatti al trasporto di carrozzine.

7. Tutti i mezzi impiegati nei servizi di cui ai lotti 1 e 2, dovranno essere muniti di cinture di sicurezza, ivi compresi quelli, pure in regola con le norme di circolazione, che ne siano sprovvisti ma siano predisposti con i punti di ancoraggio necessari. I veicoli tipo scuolabus possono essere utilizzati solo se muniti di strisce antisdrucchio sui sedili qualora non rispondenti alle caratteristiche di cui al D.M. 1 aprile 2010 e, per i servizi relativi alla scuola materna, potranno essere impiegati solo qualora rispondenti alle caratteristiche del D.M. 1 aprile 2010.

8. In casi di viabilità particolarmente difficile, individuati dal Servizio Trasporti pubblici, comunque entro il limite di 10 mezzi, la ditta si impegna ad utilizzare mezzi a trazione integrale.

9. Nel corso del contratto, per tutti i mezzi impiegati nei servizi dei lotti 1 e 2 la cui data di immatricolazione sia anteriore a 15 anni, l'aggiudicatario ha l'obbligo di sottoposizione a n. 2 visite di revisione presso la MCTC Trento nel corso di ogni anno scolastico a distanza non inferiore a 4 mesi l'una dall'altra, non rilevando ai fini contrattuali eventuali visite di revisione effettuate altrove; per i mezzi la cui data di immatricolazione sia posteriore a 15 anni, l'aggiudicatario ha l'obbligo di sottoposizione a n. 1 visita di revisione presso la MCTC di Trento nel corso di ogni anno scolastico, non rilevando ai fini contrattuali eventuali visite di revisione effettuate altrove, e senza che la Provincia debba alcun compenso per tale impegno. Qualora abbia esito non positivo dovrà essere ripetuta presso la medesima M.C.T.C. In caso di mancata presentazione, per qualsivoglia motivo, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 34 c. 2 della L.P. 16/93.

10. Gli autoveicoli recheranno i segni distintivi atti ad individuare mezzi adibiti al trasporto scolastico e di linea.

11. La ditta si impegna, su richiesta del Servizio Trasporti pubblici, a sottoporre a ulteriore verifica tecnica supplementare, volta ad accertare la permanenza dei prescritti requisiti di idoneità tecnica del veicolo, sino ad un numero di 30 automezzi individuati dal medesimo Servizio tra quelli impiegati nei servizi di cui all'art. 1. Tale revisione è ulteriore rispetto alle revisioni di cui al precedente comma 9, è svolta presso la sede della M.C.T.C. di Trento, senza che la

Provincia debba alcun compenso per tale impegno, e qualora abbia esito non positivo dovrà essere ripetuta presso la medesima M.C.T.C. In caso di mancata presentazione, per qualsivoglia motivo, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 34 c. 2 della L.P. 16/93.

12. In caso di mancata effettuazione dei servizi di cui all'art. 1 a causa di avaria dei mezzi, la tipologia di guasto dovrà essere comunicata entro il giorno stesso al Servizio trasporti pubblici per valutazioni inerenti l'impossibilità o meno della tempestiva sostituzione al fine di eseguire correttamente i servizi.

13. In caso di incidenti, con o senza danno alle persone, dovrà esserne data notizia entro la giornata in cui è avvenuto l'incidente.

14. Gli autisti assegnati ai servizi di cui all'art. 1, provvisti di patente idonea e di documento abilitativo necessario, dovranno avere perfetta padronanza della lingua italiana, indossare nell'esecuzione dei servizi di cui all'articolo 1 il tesserino di riconoscimento rilasciato dal Servizio trasporti pubblici, e dovranno svolgere le proprie mansioni per tutti i servizi di cui all'art. 1 con il massimo decoro garantendo requisiti di onorabilità. La ditta aggiudicataria si impegna a fornire annualmente, entro l'inizio di ogni anno scolastico, autocertificazione cumulativa sul possesso, alla data della dichiarazione, per tutti gli autisti impiegati nei servizi di cui all'art. 1 di patente idonea e di documento abilitativo necessario.

15. Il requisito di onorabilità di cui al precedente comma 14) cessa di sussistere allorché la persona abbia riportato condanna con sentenza definitiva per reati contro la libertà individuale, personale e morale e comunque per reati che possano reputarsi incompatibili con il disimpegno delle mansioni in relazione alle prestazioni oggetto del presente capitolato.

16. In caso di cessazione dal servizio di cui al lotto 1 di autisti muniti di tesserino, la ditta è tenuta alla restituzione del medesimo tesserino entro 20 gg.

17. Per quanto concerne la "vestizione" dei mezzi la ditta aggiudicataria si impegna a non applicare scritte o immagini, diverse dai segni distintivi dell'attività di trasporto scolastico o di linea, prive di coerenza con la causa contrattuale.

ART. 4

MODALITA' ATTUATIVE DEI SERVIZI SCOLASTICI E PER PORTATORI DI HANDICAP

1. Il Servizio trasporti pubblici si impegna a comunicare all'aggiudicatario del servizio almeno 30 giorni prima dell'inizio delle lezioni scolastiche, mediante messa a disposizione di "data base" gestionale del Servizio suddetto (protocollo Access) l'elenco nominativo degli alunni aventi diritto al trasporto (attivi) nonché

di quelli ammessi solo in presenza di disponibilità di posti sui servizi attivati (sospesi), con le rispettive destinazioni e provenienze. Gli orari definitivi saranno messi a disposizione nello stesso data base entro il 31 luglio. Gli orari definitivi, ivi compreso il dettaglio per alunno dell'attività facoltativa, saranno disponibili entro il 15 ottobre, fermo restando che i servizi dovranno essere attivati (in presenza di dati disponibili in data anteriore) entro 5 giorni lavorativi dalla messa a disposizione. I giorni di effettuazione dei servizi sono quelli fissati nella delibera del calendario scolastico approvata annualmente dalla Giunta provinciale, al netto dei giorni a disposizione che saranno segnalati nel medesimo data base dal Servizio trasporti pubblici. La trasmissione dei dati riguardanti il trasporto di portatori di minorazioni avverrà mediante messa a disposizione di analogo "data base" almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività, e l'avvio effettivo del servizio sarà obbligatorio dopo 15 giorni lavorativi dalla comunicazione della frequenza con gli orari definitivi di frequenza stessa degli utenti. Il data base del trasporto scolastico sarà reso disponibile su server accessibile mediante collegamento protocollo ftp; il "data base" del trasporto portatori di minorazioni sarà reso disponibile mediante analogo protocollo o inviato con posta elettronica.

2. La ditta comunicherà anche con semplice mail, entro il giorno di avvio delle lezioni (sia per le scuole dell'infanzia che per le scuole primaria e secondaria di primo grado) direttamente alle rispettive scuole, e per conoscenza al Servizio trasporti pubblici, la tabella oraria dei servizi con indicazione delle tratte e fermate, ed entro il 15 settembre comunicherà al Servizio trasporti pubblici l'elenco degli alunni sospesi per i quali è possibile attivare il servizio da subito, nonché con cadenza almeno quindicinale per gli utenti sospesi rimanenti e per quelli via via trasmessi dal Servizio Trasporti pubblici. Ai fini predetti e per l'aggiornamento delle altre informazioni le comunicazioni avverranno ad opera della ditta mediante posta elettronica al Servizio suddetto.

3. Le domande di trasporto scolastico per alunni e per portatori di minorazioni che perverranno successivamente all'inizio del servizio di trasporto, oggetto di periodico aggiornamento dei data base di cui al comma 1), verranno accolte dalla ditta compatibilmente con l'organizzazione dei servizi già attivati. La ditta dovrà tempestivamente aggiornare il "data base" portatori di handicap in modo che sia evidenziata la data di attivazione del servizio e, nel caso di portatori di handicap, se si tratti di servizio singolo o abbinato: ai fini del conteggio dei chilometri di servizio si considererà data di attivazione quella di aggiornamento del data base.

4. Entro il 15 dicembre di ogni anno la ditta aggiudicataria trasmetterà al Servizio trasporti pubblici le schede tecniche relative ai percorsi (in caso di vie alternative saranno indicate nelle schede quelle concretamente effettuate), ai chilometraggi, alle fermate ed agli orari e giorni di effettuazione del servizio per ogni mezzo impiegato di cui sarà altresì indicata la capienza, nonché l'associazione tra scuola e scheda e tra utente e fermata utilizzata caratterizzata dal rispettivo identificativo. Tale documentazione dovrà essere fornita sia su supporto cartaceo che in formato elettronico compatibile con Microsoft Access,

del quale ultimo la ditta attesterà la conformità rispetto al supporto cartaceo. La scheda cartacea dovrà essere redatta assumendo a riferimento il fac-simile di cui all'allegato A e dovrà poter essere univocamente identificabile. Il formato elettronico dovrà essere formattato come l'allegato citato e dovrà contenere tutti i campi indicati.

5. Sulla scorta delle schede di cui al precedente comma la Provincia si riserva di ammettere sui servizi di cui al lotto 1 anche utenza ordinaria nel limite dei posti disponibili.

6. La ditta si renderà disponibile a fornire, a semplice richiesta, al Servizio trasporti pubblici informazioni sullo stato di organizzazione del servizio e si renderà disponibile a partecipare a conferenze di servizi appositamente istituite. Dovrà altresì comunicare tempestivamente, al Servizio suddetto, l'attivazione di variazioni permanenti dei servizi esistenti in termini di percorrenza, punti di raccolta, orari e mezzi utilizzati. Nel caso di modifiche permanenti, ossia diverse da quelle occasionali determinate dall'assenza episodica di utenti, la ditta dovrà produrre, entro 20 (venti) giorni lavorativi, le schede modificate sostitutive (medesimo codice identificativo) delle precedenti sia in formato cartaceo che elettronico conforme.

7. Al fine della rispondenza dei servizi alle esigenze effettive dell'utenza, la ditta dovrà organizzare i servizi con i mezzi di coerente capienza, salva diversa necessità tecnica, e dovrà inoltre comunicare tempestivamente eventuali anomale assenze protratte degli utenti assegnati.

8. Il trasporto degli alunni dovrà avvenire, salvo deroghe espressamente assentite (in relazione ad assenza di soluzioni tecniche con la dotazione di mezzi ed autisti d'obbligo di cui al presente capitolato), in modo tale che i medesimi arrivino a destinazione non prima di 25 minuti anteriori all'inizio delle lezioni - salvi i casi di alunni frequentanti la scuola primaria e cumulativamente provenienti da Comuni o frazioni privi di sede scolastica e distanti oltre 8 km dalla scuola di riferimento, nel qualcaso l'attesa prima delle lezioni deve restare entro i 15 minuti - e ripartano non dopo 20 minuti dal termine delle lezioni. Il tempo di permanenza dell'utente sul mezzo dovrà essere quello strettamente necessario per il raggiungimento della destinazione e comunque non dovrà essere superiore, di regola, ai 40 minuti. Il trasporto dei soggetti portatori di minorazione, che non siano diretti a scuola, o a centri terapeutici (nel qual caso l'orario è indefettibile), dovrà avvenire in modo tale che i medesimi di regola arrivino a destinazione non dopo i 30 (trenta) minuti dall'apertura del Centro educativo e ripartano non prima di 30 (trenta) minuti anteriori alla chiusura del Centro. Il tempo di permanenza dell'utente sul mezzo dovrà essere quello strettamente necessario per il raggiungimento della destinazione .

9. Per il trasporto dei portatori di minorazioni la ditta individuerà ogni possibile abbinamento di viaggio tra utenti con tratte potenzialmente coincidenti in tutto o in parte e lo sottoporrà al vaglio del Servizio trasporti.

10. Al fine di ottimizzare i servizi di trasporto, gli orari delle lezioni nei diversi istituti di un bacino corrispondente ad un Istituto Comprensivo saranno oggetto di concertazione entro il mese di luglio tra i responsabili scolastici e la ditta aggiudicataria.

11. La ditta aggiudicataria è responsabile e risponde direttamente di eventuali danni che, durante lo svolgimento dei servizi, possano derivare ai trasportati o a terzi.

12. Per il trasporto dei portatori di minorazioni, quando si tratti di utenti singoli (per l'intero tragitto o per la parte terminale del viaggio), salva diversa indicazione della Provincia in ordine a figure di accoglimento nel luogo di destinazione, l'autista sarà tenuto anche all'accompagnamento dell'utente sino alla presa in carico da parte di altro adulto incaricato.

13. Qualora le condizioni di transitabilità delle strade percorse non offrano sufficienti garanzie di sicurezza, nonostante l'adozione di tutte le misure imposte dalla diligenza contrattuale (ivi compreso quindi l'obbligo di catene qualora i pneumatici da neve non consentano la prestazione) la Ditta dovrà sospendere il servizio specifico interessato fino a quando siano ripristinate le normali condizioni di transitabilità: in tale caso sarà obbligo della ditta avvisare con la massima tempestività la famiglia, la scuola o centro di destinazione ed il Servizio trasporti pubblici.

14. La Ditta aggiudicataria potrà sospendere singoli servizi qualora l'intransitabilità delle strade per ordine della Pubblica Autorità importi un aumento di chilometri a vuoto in misura superiore al 50%, purché maggiore ai 10 km, rispetto ai chilometri a vuoto percorsi per i medesimi servizi secondo quanto riportato nelle schede di cui all'art. 4, comma 4), come pure potrà non effettuare in tutto o in parte la tratta prevista dalle schede quando occasionalmente non vi siano utenti da trasportare.

15. La ditta, al fine di garantire sin dal primo giorno di servizio il trasporto ai nuovi utenti aventi diritto in luogo di fermata il più possibile vicino al domicilio purché compatibile con la distanza da altra fermata non inferiore a 300 metri, effettuerà le fermate di prelievo e scarico degli utenti stessi, sino a diversa precisa indicazione da parte del Servizio Trasporti pubblici, attenendosi alla disciplina prevista dal Codice della Strada. Entro il mese di ottobre ne chiederà la validazione al Servizio Trasporti pubblici.

16. Ogni qualvolta i servizi siano realizzati con utilizzo di un numero di mezzi o effettuazione di chilometri superiore a quello effettivamente necessario, a causa di una mancata verifica della possibilità di abbinamento di utenti o corse, in caso di mancata valida giustificazione si provvederà alla detrazione del chilometraggio superfluo nell'ambito del conteggio dei chilometri effettivamente percorsi.

ART. 5
MODALITA' ATTUATIVE DEI SERVIZI INTEGRATIVI ALLA LINEA

1. L'aggiudicatario si impegna a consentire l'installazione, ed al conseguente uso, di apparecchiatura di bordo, a spese della P.A.T., sui mezzi interessati ai servizi di linea nonché alla vestizione dei mezzi nei casi e secondo le modalità indicate nella deliberazione della G.P. n. 568 di data 20 marzo 2009.
2. Relativamente alle apparecchiature dei bordo di cui al precedente punto 1) l'aggiudicatario si impegna a fornire, ad esito dell'aggiudicazione, il numero di mezzi "titolari" che intende impiegare nei servizi di linea di cui ai lotti 1 (parte funzionale II) e 2 , divisi rispettivamente tra mezzi con posti inferiori a trenta e mezzi con posti superiori a trenta.
3. L'aggiudicatario si impegna a comunicare all'affidante ogni anomalia rilevata lungo il percorso, ivi incluso lo stato delle piazzole di fermata ed eventuali pensiline.
4. L'aggiudicatario si impegna a comunicare all'affidante, su richiesta, dati statistici sull'utilizzo delle corse: in particolare l'aggiudicatario deve installare sui mezzi impiegati nel servizio di linea a chiamata Elastibus Valle del Chiese di cui al lotto 1, parte funzionale II, un sistema di localizzazione che consenta di produrre mensilmente un report delle missioni eseguite.
5. L'aggiudicatario si impegna ad impiegare mezzi con capienza maggiore in caso di rilevata insufficienza di quelli impiegati inizialmente, a condizione che si tratti di mezzi rientranti tra i 380 di cui all'art. 3 e ricorrano le condizioni di eseguibilità di cui all'articolo 2, comma 4.
6. In caso di consorzi o altre associazioni di imprese la medesima corsa non può essere affidata in modo alternato a vettori diversi per periodi inferiori al mese ed in ogni caso previa comunicazione al committente.
7. Ai fini dell'esercizio, l'aggiudicatario si impegna a presentare entro la data di inizio dei servizi domanda di distrazione del mezzo, da noleggio a linea, con allegata la carta di circolazione o, in alternativa, autodichiarazione contenente le informazioni seguenti: targa, marca e tipo di veicolo, dimensione e massa del veicolo, n. posti a sedere compreso il conducente, destinazione ed uso del veicolo, carrozzeria, data dell'ultima revisione, linea sulla quale il veicolo sarà impiegato, transitabilità del veicolo sulla strada relativa al servizio secondo la segnaletica.

ART. 6
COPERTURE ASSICURATIVE

1. La Ditta appaltatrice si obbliga a garantire la copertura, attraverso la stipulazione di idonee polizze assicurative, dagli eventi dannosi che si potrebbero verificare nella conduzione del servizio di cui al presente capitolato, per qualsiasi causa, nei confronti degli utenti o di terzi per un massimale che non dovrà essere inferiore a Euro 5.000.000 per i mezzi sino a 9 posti e euro 10.000.000 per gli altri.
2. La Provincia Autonoma potrà richiedere alla Ditta appaltatrice copia della documentazione concernente le polizze assicurative di cui al primo comma.

ART. 7 ULTERIORI OBBLIGHI CONTRATTUALI

La Ditta appaltatrice si impegna inoltre:

1. ad attivare all'interno della provincia di Trento, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, una sede operativa in grado di garantire un coordinamento tecnico-operativo nei giorni di effettuazione del servizio con tutti gli operatori attraverso una rete radio o di telefonia mobile, nonché con il Servizio Trasporti pubblici e le diverse scuole e Istituti di cui all'art. 1 (uno) del presente capitolato;
2. ad osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali, previdenziali e di collocamento e ad applicare ai propri dipendenti condizioni economiche non deteriori rispetto a quelle derivanti dal contratto nazionale di lavoro del trasporto privato rimessa e autonoleggio;
3. a trasmettere, su richiesta del Servizio Trasporti pubblici, dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti, in relazione agli autisti oggetto di verifica, il rispetto dei tempi di guida nei dieci giorni anteriori in riferimento a qualsivoglia servizio di trasporto nel quale il suddetto autista sia stato impiegato;
4. a verificare, in ogni occasione per quanto concerne i servizi di linea di cui ai lotti 1, parte funzionale II, e 2 (per conseguente non ammissione alla salita), e per quanto riguarda i servizi di cui al lotto 1, parte funzionale I, almeno in un'occasione alla fine dei mesi di settembre ottobre novembre dicembre e gennaio di ogni anno scolastico, che gli utenti del servizio siano in possesso di regolare documento di viaggio dandone eventualmente, per i servizi di cui al lotto 1, parte funzionale I, comunicazione al Servizio Trasporti pubblici per le conseguenti sanzioni;
5. a consegnare agli autisti di cui ai servizi dell'art. 1 il prospetto delle sanzioni di cui all'art. 9 informandoli della applicabilità della disciplina sanzionatoria stessa in caso di violazione degli obblighi contrattuali;
6. ad individuare, in quanto responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 7911 del 30 dicembre

1999, gli incaricati del trattamento nel rispetto del vigente decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e delle idonee cautele connesse alla natura dei dati.

ART. 8 MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I compensi annuali per l'espletamento dei servizi di cui all'art. 1 (uno) vengono erogati:

- a) dalla Provincia Autonoma di Trento per i servizi di cui al lotto 1, parte funzionale I, dell'art. 1;
- b) da Trentino trasporti esercizio S.p.a. per i servizi di cui al lotto 1, parte funzionale II, e lotto 2 dell'art. 1;

previa emissione di regolare fattura dell'appaltatore, secondo le seguenti modalità:

- prima rata, pari al 30% (trenta per cento), entro il 30/9 (trenta settembre) per il periodo 1 settembre-31 dicembre;
- la seconda rata, pari al 35% (trentacinque per cento), entro il 31/1 (trentuno gennaio) per il periodo 1 gennaio-31 marzo
- la terza rata, pari al 30% (trenta per cento) entro il 30/04 (trenta aprile) per il periodo 1 aprile-31 agosto;
- saldo entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione:

a) per i servizi di cui al lotto 1, parte funzionale I, dell'art. 1 del rendiconto indicante la distinta dei chilometri di servizio percorsi: ai fini del conteggio la ditta computerà un numero di giorni di servizio pari a quelli derivanti dall'applicazione della delibera annuale della G.P. di approvazione del calendario scolastico sui giorni di lezione, sottraendo i giorni a disposizione e ulteriormente l'uno per cento. Per l'attività pomeridiana il rendiconto utilizzerà le schede di cui all'art. 4 eventualmente aggiornate in relazione ai mutamenti intervenuti nel corso dello stesso per l'eventuale attività facoltativa.

Per il conteggio dei servizi per portatori di minorazioni il computo sarà riferito al periodo teorico di autorizzazione qualora si tratti di servizi per utenti abbinati, e qualora i servizi siano organizzati in modo individuale, il computo sarà riferito al periodo teorico di autorizzazione con decurtazione del 20% delle giornate.

b) per i servizi di cui ai lotti 1, parte funzionale II, e 2 dell'art. 1, del rendiconto indicante le tratte effettuate.

ART. 9 INADEMPIENZE CONTRATTUALI

In caso di inadempimento agli obblighi del presente contratto o disservizi imputabili alla ditta aggiudicataria e agli eventuali subappaltatori, si applicheranno

le sanzioni amministrative previste dall'art. 34 della L.P. 16/93 e s.m. per le ipotesi indicate nella tabella sottoesposta e, in caso di mancata effettuazione delle corse, anche una sanzione patrimoniale pari a euro 300 per ogni corsa non effettuata salvo che la mancata effettuazione non dipenda da fatti o circostanze non riconducibili all'impresa, fermo restando quanto previsto al comma 13 dell'articolo 3.

OBBLIGHI CONTRATTUALI DESCRIZIONE	CAPITOLATO
Effettuare le corse	Art. 1
RISPETTARE: le tratte viabili le fermate gli orari di percorso i piani di effettuazione del servizio l'impiego di mezzi approvati	Art. 1
Arrivare a scuola non prima di 25 minuti dall'inizio delle lezioni	Art. 4, comma 8
Partire dalla scuola entro 20 minuti dal termine delle lezioni	Art. 4, comma 8
Assicurare la permanenza dell'utente sui mezzi per il tempo strettamente necessario a raggiungere la destinazione	Art. 4, comma 8
Rispettare i limiti di età dei mezzi e obbligo di dotazioni richieste	Art. 3
Revisionare gli automezzi presso MCTC di Trento secondo quanto previsto ai commi 9 e 11 del capitolato	Art. 3, comma 9 e 11
Contrassegnare i mezzi con gli appositi segni distintivi del trasporto	Art. 3, comma 10
Comunicare alla PAT prima dell'inizio del servizio l'elenco nominativo degli autisti addetti al servizio	Art. 3, comma 1
Mancata comunicazione di incidenti	Art. 3, comma 13
Obbligo per gli autisti di indossare il tesserino di riconoscimento	Art. 3, comma 14
Garantire il massimo decoro nello svolgimento del servizio: pulizia del mezzo riscaldamento invernale del mezzo buone condizioni del mezzo requisiti di onorabilità degli autisti divieto di fumo per gli autisti	Art. 3, comma 14
Riconsegnare i tesserini per gli autisti cessati dal servizio	Art. 3, comma 16
Applicare ai mezzi immagini e scritte non coerenti con la causa contrattuale	Art. 3, comma 17
Avvisare con la massima tempestività famiglia scuola e P.A.T. per eventuali sospensioni del servizio dovute alla precarietà delle condizioni di transitabilità delle strade, analogamente se l'intransitabilità è decretata dalla Pubblica Autorità	Art. 4, comma 13

Mancata ottimizzazione dei servizi nonché mancata comunicazione degli orari e fermate in tempo per l'avvio delle lezioni	Art. 4
Attivare la sede operativa entro 30 giorni dall'aggiudicazione del servizio	Art. 7, comma 1
Osservare le disposizioni di legge in materia di assicurazioni sociali, previdenziali e di collocamento, nonché in materia di orario di guida	Art. 7, commi 2, 3
Verificare che l'utenza disponga di documenti di viaggio	Art. 7, comma 4
Assumere, nell'esercizio del servizio, tutte le misure idonee ad evitare danni alle persone; il vettore assume infatti l'obbligo contrattuale di trasportare incolume l'alunno a destinazione. In tale fattispecie si ritiene ricomprendere in particolare i seguenti obblighi: 1. rispettare la capacità di carico dei mezzi (art. 169 C.d.S. e non consentire il trasporto di alunni in piedi); 2. rispettare i limiti di velocità; 3. verificare all'esterno, ripetendone l'operazione, la chiusura delle portiere (in entrata e in uscita) prima di riprendere il viaggio	
Mancata comunicazione agli autisti del prospetto sanzioni di cui al presente art. 9	Art. 7 , comma 5

ART. 10
RISOLUZIONE CONTRATTUALE

1. Il contratto sarà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante comunicazione del Dirigente del Servizio Trasporti pubblici, salvo risarcimento di ogni danno e spesa alla Amministrazione provinciale, in presenza di deficienze o irregolarità gravi nella realizzazione del servizio di cui all'art. 1 da parte della Ditta aggiudicataria e degli eventuali subappaltatori, che pregiudichino il raggiungimento delle finalità previste dalla legge.
2. Prima di avviare la procedura di risoluzione di cui al comma 1) il Servizio Trasporti pubblici contesterà formalmente per iscritto gli addebiti alla ditta aggiudicataria, la quale avrà tempo 10 giorni per fornire giustificazioni: in caso di valutazione negativa delle stesse si procederà ai sensi del comma 1.

ART. 11
CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva è stabilita nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione riferito ai 2 anni di durata contrattuale, ferma restando l'applicazione delle ulteriori disposizioni previste dall'art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con svincolo progressivo ed automatico della cauzione, previsto dal comma 3 dell'art. 113, in relazione a ciascun pagamento a saldo conclusivo di ogni anno scolastico.

ART. 12
SUB-APPALTO

1. Il subappalto, a soggetti che dispongano di mezzi immatricolati in uso di terzi per il servizio di noleggio con conducente, è consentito nel limite del 30% del chilometraggio complessivo presunto di cui all'art. 1, secondo le modalità di cui all'art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. E' fatto obbligo al soggetto aggiudicatario di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei soggetti subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai medesimi. Il subappaltatore è tenuto a garantire le stesse prestazioni e gli stessi obblighi a carico dell'appaltatore.
2. E' vietata la cessione del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 13
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1.L'Impresa aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2.L'Impresa aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 14 RESPONSABILE DEL SERVIZIO E CONTROVERSIE

1. Il responsabile dell'esecuzione del contratto, ai sensi del regolamento del codice dei contratti, è il dirigente del Servizio trasporti pubblici della Provincia.

2. Qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente atto sarà deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto da un rappresentante della Provincia Autonoma di Trento, un rappresentante della Ditta appaltatrice ed un terzo componente, con funzioni di Presidente, nominato d'intesa tra le Parti contraenti. In caso di disaccordo, il terzo arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

Allegato A scheda tecnica di cui all'art. 4 comma 4)

Allegato 1: servizi di linea Lotto 1, parte funzionale II;

Allegato 2: servizi di linea, lotto 2.